

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1453 del 22/03/2023
Oggetto	Procedimento MO23A0002 - SAVOIA ITALIA S.P.A. Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da pozzo esistente in Comune di Sassuolo (Mo) ad uso industriale. Regolamento Regionale n. 41/2001 - artt. 6, 18.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1383 del 15/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventidue MARZO 2023 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena

OGGETTO: Procedimento MO23A0002 - SAVOIA ITALIA S.P.A. Concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da pozzo esistente in Comune di Sassuolo (Mo) ad uso industriale. Regolamento Regionale n. 41/2001 - artt. 6, 18.

La Responsabile

Premesso che con Domanda acquisita al n. PG/2023/3980 del 10/01/2023 la ditta SAVOIA ITALIA S.P.A. (C.F. 01514710365) ha chiesto la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante un pozzo esistente, su terreno censito al foglio 18 mappale 64 del Comune di Sassuolo, di proprietà della medesima ditta, da utilizzare per uso industriale nella fabbricazione di piastrelle in ceramica, con una portata d'esercizio di 3,6 litri/sec e per un quantitativo massimo annuale di 17.000 mc/anno;

Accertato che la ditta richiedente è subentrata nella gestione dello stabilimento produttivo con acquisizione del complesso dell'opificio e relative pertinenze in seguito alla cessazione per fallimento dell'attività della ditta precedentemente insediata e che la concessione relativa al pozzo esistente di cui alla pratica MOPPA2045 è stata revocata con atto di archiviazione della Responsabile Servizio Gestione Demanio Idrico - Direzione Tecnica Arpae Dr.ssa Donatella Bandoli DET-AMB-2022-5687 del 07/11/2022, pertanto per poter utilizzare il pozzo si è reso necessario il procedimento di nuova concessione con iter istruttorio di procedura ordinaria secondo gli art. 5 e 6 del R.R. n. 41/2001;

Verificata la completezza della domanda, comprensiva di una relazione tecnica ed idrogeologica a firma di tecnico iscritto all'ordine dei geologi della Regione Emilia-Romagna;

Visti:

- la D.G.R. 1195/2016 avente oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- il Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po al fine dell'Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 - 2027 (terzo ciclo di gestione), adottato con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 4 del 20 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 65, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2293/2021 "Terzo ciclo di Pianificazione 2022-2027: Presa d'atto degli elaborati costituenti il contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini del riesame dei Piani Di Gestione Distrettuali 2021-2027 dei Distretti Idrografici del Fiume Po e dell'Appennino Centrale;

Accertato che la derivazione è stata valutata ai sensi della sopracitata D.G.R. n. 1195/2016 con il metodo ERA, dal quale risultano i seguenti i dati:

Codice Corpo Idrico: 0120ER-DQ1-CL denominato "Conoide Secchia - libero/confinato inferiore"

Rischio: assente Stato quantitativo (SQUAS): buono

Impatto: Moderato

Criticità tendenziale: ELEVATA (parametro soggiacenza: deficit elevato per scostamento maggiore di 25 mt dal p.c.)

Valutazione ex - ante = **REPULSIONE**

pertanto l'utenza richiesta risulta compatibile con prescrizioni e subordinata ai risultati di monitoraggi sito-specifici come meglio indicati nel Disciplinare allegato quale parte integrante;

Acquisito con protocollo n. PG/2023/25018 del 10.02.2023 il parere favorevole della Provincia di Modena - Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica, relativamente alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con le disposizioni dei Piani di livello provinciale con il quale la suddetta amministrazione ricorda inoltre che in quanto ubicata in settore di ricarica della falda di tipo B di cui all'art. 12A e Tav. 3.2 del PTCP2009, ai sensi del citato articolo, ai fini del monitoraggio del bilancio idrico sotterraneo si fa obbligo di installazione e manutenzione dei dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi di acqua emunta e di comunicazione annuale dei relativi dati anche secondo le disposizioni dell'allegato 1.8 art. 13C comma 2 lett. D.3.2 del citato PTCP, richiedendo altresì di valutare l'opportunità di approvvigionarsi tramite collegamento alla condotta agroindustriale il cui tracciato si colloca in prossimità della zona in oggetto.

Ritenuto, in merito ai contenuti del sopracitato parere provinciale:

- di inserire nel disciplinare allegato le prescrizioni relative all'installazione ed alla misurazione dei volumi con obbligo di comunicazione annuale delle letture;

- di demandare al competente Ufficio AIA di Arpae SAC Modena l'esame tecnico relativo alla possibilità di allacciamento ed utilizzo, da parte della ditta, della risorsa addotta dall'acquedotto agroindustriale del Secchia, in eventuale contraddittorio con il richiedente, al fine di inserire tale prescrizione nell'Autorizzazione AIA relativa all'impianto, anche per ragioni di maggiore approfondimento tecnico delle BAT sul risparmio idrico in sede di rilascio dell'AIA e di una più chiara ed efficace articolazione della medesima prescrizione;

Verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa rientra nella tipologia d'uso "industriale", di cui alla lettera c) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999 e s.m.i.;

- l'importo del canone corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

- in data 09/03/2023 la ditta ha versato € 2.441,08 come deposito

cauzionale pari all'importo dell'intero canone annuale 2023

- in data 09/03/2023 la ditta ha versato € 2.034,24 pari a 10/12 del canone annuale di utilizzo riferito all'annualità in corso;
- la ditta ha versato in data 13/12/2022 € 195 per spese di istruttoria;

Ritenuto, pertanto, che sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, la concessione in oggetto possa essere rilasciata nel rispetto delle clausole e delle condizioni indicate nel disciplinare e nella presente determinazione;

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152 e ss. mm. ii.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art.8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 65/2015, 787/2014, n. 1781/2015 e n. 2067/2015;
- la legge n. 241/1990 e s.m.i.
- il Decreto Legislativo n. 33/2013;
- la DDG n. 75/2021 - come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 163 del 22/12/2022 - di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la DDG Arpae n. 100/2022 di aggiornamento della designazione dei responsabili trattamento dati personali ai sensi della vigente normativa RGDP;

Ritenuto che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa **essere assentita fino al 31.12.2027**;

Dato atto che:

- come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE Dott. Giuseppe Bortone;

- il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è la Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro Dr.ssa Valentina Beltrame e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Su proposta della responsabile del procedimento Dr.ssa Angela Berselli;
Per quanto precede,

Determina

a) **di rilasciare** SAVOIA ITALIA S.P.A. - C.F. 01514710365 con sede legale a Fiorano Modenese (MO) in Via Ghiarola Nuova n° 77, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante N° 1 pozzo pre-esistente su terreno di proprietà, censito al foglio 18 mappale 64 del Comune di Sassuolo, da utilizzare per uso industriale e in particolare nel ciclo ceramico di tipo "parziale", con una portata massima d'esercizio di **3,6 litri/sec.** e per un quantitativo massimo annuale pari a **17.000 mc/anno** - **Proc. MO23A0002** (ex MOPPA2045);

b) **di approvare** il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 13/03/2023, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche dell'opera di presa;

c) **di stabilire** che la concessione è valida fino al **31.12.2027**;

d) **di provvedere** ad informare d'ufficio il competente Ufficio AIA della SAC di Modena ai fini del recepimento delle prescrizioni suggerite dalla Provincia di Modena in tema del risparmio idrico nell'AIA da rilasciare alla ditta;

e) **di dare atto** che i canoni annuali di concessione, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

f) **di stabilire** che:

- in caso di mancato pagamento dei canoni si procederà al recupero coattivo degli stessi secondo quanto previsto dall'art. 51 della L.R. 22.12.2009, n. 24;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente";

- il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso

d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

g) **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne viene consegnata al concessionario una copia;

h) **di ricordare** che tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027. Qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio;

i) **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE
Modena

Dott.ssa Valentina Beltrame

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea richiesta dalla ditta SAVOIA ITALIA S.P.A. - C.F. 01514710365 con sede legale a Fiorano Modenese (MO) in Via Ghiarola Nuova n° 77 codice procedimento MO23A0002 (ex MOPPA2045).

ART. 1 - QUANTITATIVO DEL PRELIEVO

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale massima d'esercizio della derivazione: **3,6 litri/s;**
- quantitativo massimo di prelievo **17.000 m³/anno.**

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata esclusivamente per l'utilizzo produttivo nel ciclo ceramico di tipo "parziale" (lavorazione smalti e attività accessorie) dello stabilimento di Via Radici in Piano n° 422 a Sassuolo (stabilimento ex CBS La Guglia) come dichiarato nella domanda di concessione prot. PG/2023/3980 e relazione tecnica allegata.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

Le opere di presa consistono in n° 1 pozzo ubicato su terreno di proprietà dalla ditta richiedente, come dettagliati nella tabella che segue.

Denominazione Pozzo	Pozzo 1
Dati catastali NCT Comune di Sassuolo	Foglio 18, Mappale 64
Coordinate UTM-RER	X= 643225; Y= 935417;
Anno di costruzione	n.d.
Materiale colonna	Acciaio
Diametro	mm 250
Profondità	80 m
Finestrature	Plurifinestrato -45÷-48, -76÷-80
Avampozzo	Presente, sezione 1,5x1,5 m
Potenza elettropompa	7,5 KW
Portata di esercizio	3,6 l/sec

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 In base alla valutazione ex ante condotta con il metodo ERA, di cui alla Direttiva Derivazioni (delib. n. 8/2015, aggiornata dalla delib. n. 3/2017), con impatto "moderato" e criticità tendenziale "elevata" dovuta ad elevati valori di soggiacenza (>30 m) il prelievo ricade nei casi di "REPULSIONE". L'utenza richiesta risulta pertanto compatibile con la prescrizione che la durata della concessione sia ridotta a 5 anni ed è pertanto valida fino al **31/12/2027**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza.**

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

6.1 Il canone complessivo relativo al 2023 ammonta a € 2034,24 (10/12 del canone intero previsto per il 20203 relativamente all'uso "industriale");

6.2 Per gli anni successivi, il concessionario è tenuto a corrispondere il canone **entro il 31 marzo** di ogni anno, adeguato con la percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, a meno che i canoni non vengano rivisti con deliberazione della Giunta Regionale.

6.3 Il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuo anche se non può o non vuole fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari ad € 2.441,08 importo corrispondente ad una annualità del canone di concessione;

7.2 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dietro domanda scritta oppure può essere incamerato per accertata morosità.

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.1 Ai sensi di quanto stabilito dalla "Direttiva derivazioni" dell'AdBPO ed in ordine ai risultati dell'applicazione del "metodo ERA" come

evidenziato al punto 4.1 la ditta deve condurre, a propria cura e spese un monitoraggio del livello della falda, mediante almeno due campagne di misurazioni di livello piezometrico/soggiacenza semestrali, in periodi significativi ai fini dell'idrodinamica sotterranea dell'acquifero ed in particolare nel periodo di minima e massima escursione ("magra" autunnale e "piena" primaverile) anche modulando eventualmente i periodi di esecuzione delle suddette campagne in funzione di condizioni meteo climatiche particolari/eccezionali. I dati di misurazione dovranno essere inviati alla scrivente Arpae SAC ed al Servizio Tutela e risanamento risorsa acqua della Regione Emilia-Romagna in occasione della trasmissione dei dati volumetrici riferiti al prelievo di cui al successivo punto 8.4.

8.2 La scrivente Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae si riserva di porre al concessionario ditta ulteriori prescrizioni e/o limitazioni all'esercizio del prelievo durante il periodo di validità della concessione qualora ciò sia ritenuto necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti dalla Water Frame Directive (2000/60/CE) sulla base dei monitoraggi di sorveglianza eseguiti da ARPAE.

8.3 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato ad apporre mediante adesivo sull'opera di presa, o nelle sue immediate prossimità, il codice QR che rimanda al cartello identificativo della derivazione. L'adesivo deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione.

Il codice verrà fornito unitamente alla determinazione di concessione.

8.4 Dispositivo di misurazione

Il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi alle seguenti Amministrazioni:

ARPAE - SAC di Modena PEC aoomo@cert.arpa.emr.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it

AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME PO PEC protocollo@postacert.adbpo.it

Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

8.5 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La

variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.6 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento del loro mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risultino innocue ai terzi.

E' fatto assoluto divieto di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

8.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001)

Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al S.A.C. di Modena la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

Questo Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua, nonché dell'imbocco sia chiuso mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio ARPAE competente.

8.8 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firma per accettazione

[SOTTOSCRITTO CON FIRMA OLOGRAFA IN DATA
13/03/2023 - ASSUNTO AGLI ATTI CON
PG/2023/44244]

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.